

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2020, n. 2-2026

**D.P.C.M. 7 agosto 2020. Approvazione delle “Linee di indirizzo regionali per il superamento dei 200 posti in spettacoli in locali chiusi”.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “*Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*”;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. in particolare l'art. 3 che recita: “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*”;

- l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 *“Misure urgenti per il contenimento del contagio”*, nonché la proroga al 13 aprile 2020 *“dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 *“Misure urgenti di contenimento del contagio”*, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da*

- COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
  - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020"*;
  - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
  - l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;
  - il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
  - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020"*;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
  - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
  - l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
  - l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
  - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 27 agosto 2020, *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DM Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021"*;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
  - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 7 settembre 2020, *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."*

*Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 30 settembre 2020 con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020*";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 9 settembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rettifica del D.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 settembre 2020, “*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 19 settembre 2020, “*Presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio di serie A. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Dato atto che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “*Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2*” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*.

Dato atto che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

rilevato che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

dato atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 6 agosto 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*”, prot. 20/151/CR10a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

rilevato che il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;

dato atto la D.G.R. n. 4-1884 del 10 agosto 2020, “*Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative' in conseguenza dell'emergenza*

*sanitaria da COVID-19, come modificate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020*”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*”, allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020, contenente, in particolare, la scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo”;

dato atto che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*”;

ritenuto che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

ritenuto altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale;

considerato che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

rilevato che il citato D.P.C.M. del 7 agosto 2020 ha confermato quanto già contenuto nei precedenti DD.P.C.M. del 17 maggio 2020 e del 11 giugno 2020, in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

dato atto che il medesimo D.P.C.M. del 7 agosto 2020, all’articolo 1, comma 6, lettera n, prevede, in particolare, che gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala e che le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Considerato che:

- con le Linee guida per la riapertura della attività Economiche, Produttive e Ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020 sono state fornite indicazioni per consentire la presenza fino a 1000 spettatori in spettacoli all’aperto e fino a 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi;
- il Gruppo di lavoro per il miglioramento dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria sul territorio piemontese ha espresso parere positivo, in data 25 settembre 2020, al superamento del numero di 200 spettatori in spettacoli in luoghi chiusi nel rispetto di alcune raccomandazioni che prevedono la messa in atto di misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle linee guida di cui al punto precedente e meccanismi di controllo che devono essere rigorosamente applicate;
- il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte con il Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale “Malattie ed Emergenze Infettive” (DIRMEI), unitamente al Coordinatore Commissario Area Giuridico Amministrativa, hanno fornito, in data 24 settembre 2020, un parere in merito alla compatibilità epidemiologica per il

superamento dei duecento posti per spettacoli in luoghi chiusi nel rispetto delle linee di indirizzo parte integrante del parere stesso.

Ritenuto quindi necessario adottare le “Linee di indirizzo regionali per il superamento dei 200 posti in spettacoli in locali chiusi” allegate al parere del 24 settembre 2020 prodotto dal Settore Prevenzione e Veterinaria e dal DIRMEI, unitamente al Coordinatore Commissario Area Giuridico Amministrativa, prevedendone l’applicazione obbligatoria in caso di superamento dei 200 posti per spettacoli in locali chiusi.

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di adottare le “Linee di indirizzo regionali per il superamento dei 200 posti in spettacoli in locali chiusi” trasmesse con parere del 24 settembre 2020 del Settore Prevenzione e Veterinaria e del DIRMEI, unitamente al Coordinatore Commissario Area Giuridico Amministrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato sub-A, prevedendone l’applicazione obbligatoria in caso di superamento dei 200 posti per spettacoli in locali chiusi;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **Linee di indirizzo regionali per il superamento dei 200 posti in spettacoli in locali chiusi**

Le presenti indicazioni si applicano a: cinema, teatri, circhi e spettacoli dal vivo che si svolgono in locali chiusi nei casi in cui sia previsto il superamento dei 200 spettatori .

Se nei locali, che ospitano cinema, circhi e spettacoli dal vivo si svolgono ulteriori attività complementari, le presenti indicazioni vanno integrate con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, quali ad es. quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Di seguito sono riportate le misure da adottare ad integrazione delle Linee guida per la riapertura della attività Economiche, Produttive e Ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020.

### **MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Il numero massimo di spettatori, dovrà essere definito dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare un adeguato distanziamento interpersonale e nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente. Ove sia previsto di superare i 200 previsti, il numero di posti sarà definito sulla base del 50% di spettatori rispetto alla capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc. dalle Commissioni provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute che risultino non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a garantire il distanziamento tra gli spettatori.

I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro da testa a testa. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione preventiva dell'evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.

L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti. La postazione dedicata alla cassa e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare, all'esterno dei locali, il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli spettatori di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e



promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dello spettatore stesso.

All'aperto gli spettatori devono indossare una mascherina chirurgica nuova (utilizzate per la prima ed ultima volta durante lo spettacolo) dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso (es. per recarsi ai servizi igienici), incluso il momento del deflusso. Al chiuso la mascherina va tenuta anche durante lo spettacolo, avendo cura di rimetterla immediatamente dopo l'eventuale consumazione di cibi o bevande.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Nel determinare il numero di posti disponibili oltre i 200 dovranno essere effettuate delle valutazioni rispetto alla circolazione ed al ricambio dell'aria tenuto conto che il pericolo in circostanze di permanenza prolungata in locali chiusi è soprattutto rappresentato dalla condivisione degli stessi volumi d'aria da parte degli spettatori. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Il personale di servizio deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).

Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Rev.0 del 24/09/2020

*C.so Regina Margherita, 153 bis  
10122 Torino  
Tel. 011.4321515*